

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

ISTITUTO GIURIDICO E FUNZIONE:

Il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno può essere promosso a favore di quei soggetti che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Tale istituto giuridico rappresenta quindi uno strumento modulabile e maggiormente elastico rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua dell'individuo, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione e colmando così la sua mancanza di autonomia.

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno si propone davanti al Tribunale del luogo di residenza del beneficiario.

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:

- Beneficiario (persona interessata)
- Persona stabilmente convivente
- Familiari entro il 4° grado
- Affini entro il 2° grado
- Pubblico Ministero
- Responsabili dei servizi sanitari e sociali che siano a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Compilazione del modello di Ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno al quale allegare:

- *Allegato 1: Scheda relativa alla situazione socio-economica del beneficiario*
- *Allegato 2: Copia del certificato di nascita del beneficiario*
- *Allegato 3: Certificato di residenza del beneficiario*
- *Allegato 4: Certificato di stato di famiglia del beneficiario*
- *Allegato 5: Documentazione medica attestante la menomazione del beneficiario e la sua influenza sulla vita di relazione (*) e indicante l'eventuale impossibilità di raggiungere la sede del Giudice Tutelare (**). E' opportuno inoltre allegare la certificazione di invalidità, la certificazione ex legge n. 104/92, ecc...*
- *Allegato 6: Fotocopia carta d'identità del ricorrente*

- *Allegato 7: Fotocopia codice fiscale del ricorrente*
- *Allegato 8: Fotocopia carta d'identità del beneficiario*
- *Allegato 9: Fotocopia codice fiscale del beneficiario*
- *Allegato 10: Marca da € 27,00*

(*) E' fondamentale produrre una **documentazione medica approfondita** dalla quale risultino le condizioni di salute del beneficiario, con particolare riferimento alla sua capacità di intendere e di volere e di gestire se stesso e il proprio patrimonio. Occorre che dalla stessa risulti non solo la certificazione della patologia, ma anche l'individuazione dell'ambito di autonomia residuale del soggetto che discende da quel determinato quadro clinico.

(**) **Nel caso di impossibilità del beneficiario di presenziare all'udienza** davanti al Giudice Tutelare, è necessario allegare un “**certificato medico di non trasportabilità**”.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare, anche senza l'assistenza di un legale.

Tale ricorso deve indicare le generalità del beneficiario (colui il quale sarà amministrato), la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti, del ricorrente, del coniuge, degli ascendenti (genitori e nonni), dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza per sentire personalmente il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, recandosi nel luogo in cui questo si trova, solo nel caso in cui il beneficiario sia **INTRASPORTABILE ANCHE IN AMBULANZA** (in questo caso deve essere depositato, insieme al ricorso iniziale, il predetto certificato di non trasportabilità che può essere richiesto anche al medico di base).

E' compito di colui che presenta il ricorso, di provvedere ad informare i parenti (o comunque i soggetti sopra evidenziati) ed acquisirne la dichiarazione di assenso.

Al riguardo si possono configurare tre ipotesi:

- il parente avvisato presenza all'udienza;
- il ricorrente dimostra attraverso la ricevuta di ritorno di una raccomandata di aver avvisato il parente relativamente all'udienza;
- il ricorrente produce una dichiarazione di assenso da parte del parente assente all'udienza;

All'udienza il Giudice Tutelare procede all'ascolto dell'incapace e può disporre tutti gli accertamenti di natura medica e non, che ritiene utili ai fini della decisione.

Al termine dell'istruttoria, il Giudice emette il decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, nel quale vengono elencati tutti i poteri del suddetto Amministratore; per tutto quanto non specificato, l'amministratore di sostegno deve presentare istanza al Giudice Tutelare, in particolare per compiere gli atti di straordinaria amministrazione.

L'incarico di Amministratore di sostegno può essere anche a tempo indeterminato.

L'Amministratore di sostegno deve presentare annualmente il rendiconto in cancelleria, inviandolo per posta cartacea apponendo in calce la firma, oppure depositandolo attraverso gli Uffici di Prossimità.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Art. 404 ss c.c.;
- Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.